



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 2372/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

20/09/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/> CELLITTI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/> TARANTINO	CRISTOFARO	Giudice
<input type="checkbox"/> TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>		

586/14/11

PRONUNCIATA IL:

20/9/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/9/2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 2372/11 depositato il 31/03/2011
- avverso la sentenza n° 239/62/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2006
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2007

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con istanza del 25.02.2008 il sig. [REDACTED] chiedeva all'agenzia delle entrate -ufficio Roma 3 il rimborso dell'imposta IRAP versata per gli anni 2006 e 2007 pari a € 25.817,62 sostenendo il difetto dei presupposti per la soggettività passiva dell'imposta con particolare riguardo alla carenza del requisito dell'autonoma organizzazione nello svolgimento della propria professione di medico chirurgo-ortopedico.

Contro il silenzio rifiuto dell'ufficio il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Roma sez.62 che con sentenza n. 239/62/10 depositata 25.05.2010 RESPINGEVA il ricorso ritenendo sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività professionale del contribuente, **"rilevando che dall'esame degli atti emerge che il ricorrente ha conseguito cospicui compensi ed ha sostenuto spese rilevanti, con compensi a terzi per prestazioni inerenti la propria attività professionale"**.

Appella il contribuente sostenendo la erroneità della sentenza impugnata in quanto non ha tenuto nel debito conto le risultanze della documentazione prodotta dal contribuente, rilevando, in particolare, la modestia dei beni strumentali posseduti e dei compensi a terzi corrisposti a due professionisti e che la sua attività professionale era svolta quasi esclusivamente presso la società [REDACTED] e la Casa di cura privata di [REDACTED].

Si costituisce l'ufficio insistendo sulla legittimità del proprio operato, ravvisando proprio nella documentazione offerta dal contribuente la esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello del contribuente è infondato e va, pertanto, respinto.

Il contribuente ha richiesto a rimborso la somma di EURO 25.817,62 come da prospetto allegato all'istanza di rimborso, sostenendo che dalle dichiarazioni fiscali non traspare il possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione né la circostanza dei compensi a terzi.

In realtà, però, le prove offerte in atti depongono in modo del tutto contrario a quanto sostenuto.

Ed infatti, il contribuente nello svolgimento dell'attività si è avvalso della collaborazione di più soggetti, risultanti dalla dichiarazione fiscale UNICO 2007 e UNICO 2008 per gli anni di imposta 2006 e 2007 al quadro RE 12 ai quali ha corrisposto gli emolumenti indicati nell'apposito rigo previsto per compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale. Ha anche proceduto alla indicazione di quote di ammortamento al rigo RE 7 e RE 10 e RE 19 di notevole valore nei vari anni, manifestando una certa propensione alla spesa relativa all'esercizio professionale; e se tale ultima indicazione, di per sé, non è rilevante ai fini della configurazione del presupposto dell'autonoma organizzazione perché la indispensabilità di beni strumentali deve essere considerata alla stregua di FUNZIONALITA' effettiva e cioè di concreta utilizzazione del bene nell'esercizio della professione secondo un criterio di normalità, **lo diventa** se il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerum accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività (da ultimo Cass. Ordinanza n.19124 del 06.09.2010; Ord. n. 23446 del 19.11.2010). **Nella fattispecie, la dotazione di risorse è desunta agevolmente dalla dichiarazione fiscale al quadro RE dove sono esposti esborsi di notevole entità, in aggiunta al valore dei beni strumentali ivi indicati.**

Secondo i principi ormai consolidati dalle pronunce della suprema corte l'ammontare dei compensi percepiti " è un dato irrilevante ai fini della verifica del presupposto di imposta in ragione del carattere reale dell'IRAP, espressamente predicato dall'art.1 c.2 D.lgs. 446/97.

Quel che rileva, invece, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione è l'utilizzo di collaboratori nei vari anni e adeguatamente retribuiti, come risulta dal quadro RE delle dichiarazioni fiscali. Al riguardo non è rilevante né la natura giuridica del rapporto di lavoro né la durata del rapporto. La Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione tutte le volte che il professionista si avvale di lavoro altrui "**non necessariamente prestato come lavoro dipendente**" **né con modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro e fase di esso**". Ha ulteriormente precisato la Suprema Corte che solo il lavoro occasionale salva dall'IRAP mentre quello non occasionale è sempre indice di una organizzazione autonoma "**anche se per un tempo limitato**". (Cass. N.20001 del 17.09.2009; n.8971 del 16.04.2007). Sulla stessa linea si pone l'Agenzia delle Entrate con la circolare 45/E del 13.06.08.

Nella fattispecie, risulta chiaramente in atti (ma il dato non è smentito dal contribuente) che i signori [redacted] e [redacted] hanno collaborato negli anni in questione come professionisti con il contribuente in equipe per un migliore e proficuo svolgimento dell'attività professionale di quest'ultimo: essi, infatti, come risulta dal quadro " studi di settore" a pag. 5 di UNICO 2008 risultano a carico del contribuente e sono da lui retribuiti e non dalle cliniche private.

Orbene, dalla documentazione fiscale prodotta dal contribuente, cui incombe l'onere della prova di non avvalersi di una autonoma organizzazione in tema di restituzione dell'IRAP secondo il canone

processuale pacificamente riconosciuto (Cass. Sent. N. 21578 del 21.10.2010), si rileva che il contribuente si avvale della collaborazione in qualità di collaboratori due soggetti, la quale circostanza è esplicitamente ammessa e riconosciuta dallo stesso contribuente nei suoi atti processuali e nella copia prodotta del libro matricola.

Dette circostanze, relative all'utilizzo da parte del contribuente di collaboratori nell'esercizio della attività professionale quale risultante dalle stesse dichiarazioni fiscali prodotte sono di per sé indice di autonoma organizzazione

Da quanto precede deve concludersi che l'appello del contribuente è infondato e deve essere disatteso con la piena conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

respinge l'appello del contribuente e dichiara non dovuto il rimborso richiesto. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in EURO 3.000,00 di cui €2.348,00 per onorari oltre gli accessori di legge se ed in quanto dovuti.

Roma 20.09.2011

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Cellitti

